

Reviewed by DIR	Valid for: ICEC	Revision: 09	No:marchio_ICEC_r09_icec.doc
Approved by PRES. ICEC	Date: 19.11.2021	Replaces: 08	Page 1 di 7
Regole d'uso dei marchi di certificazione ICEC			

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione
2. Concessione e uso del Certificato di Conformità e dei Marchi di Certificazione
 - 2.1 Riproduzione del certificato
 - 2.2 Diritto d'uso del marchio di Certificazione
3. Il marchio ACCREDIA
4. Regole d'uso generali
 - 4.1 Utilizzo del Marchio di Certificazione
 - 4.2 Dimensione minima
 - 4.3 Distanza
 - 4.4 Dimensione massima
 - 4.5 Caratteristiche delle diciture aggiuntive
 - 4.6 Carte intestate, dépliant pubblicitari
 - 4.7 Carte da lettere (Società con più sedi)
 - 4.8 Carte da lettere (Aziende Consorziato)
 - 4.9 Buste
 - 4.10 Biglietti da visita
 - 4.11 Internet
 - 4.12 Fiere, mezzi di trasporto, strutture aziendali permanenti
 - 4.13 Prodotti
 - 4.14 Rapporti di laboratorio (per laboratori inclusi nel sistema di gestione certificato o con sistema di gestione certificato)
5. Regole d'uso specifiche per Marchio relativo a certificazioni di Sistema
6. Regole d'uso specifiche per Marchio di prodotto
7. Regole d'uso specifiche per Marchi relativi a certificazioni secondo ICEC_TS (Technical Specification)
8. Regole d'uso specifiche per il Marchio di Processo
9. Regole d'uso specifiche per Marchi relativi a certificazioni non accreditate
10. Marchi relativi a convalide ICEC (EMAS e EPD)
11. Marchi di proprietà UNIC gestiti da ICEC (Ecopelle, UNIC Social Accountability)
12. Sanzioni
13. Marchi di certificazione (area ambientale, sociale, economica/prodotto)
14. Attestazione e logo di sostenibilità

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce le regole per l'uso dei Marchi di Certificazione e della Dicitura di Certificazione, da parte delle aziende certificate ICEC.

Il presente documento "Regole d'uso dei marchi di certificazione ICEC" si integra con eventuali regolamenti specifici di registrazione dei marchi che verranno trasmessi all'atto della concessione d'uso. L'insieme dei regolamenti applicabili di seguito sarà definito "Regolamenti".

Per quanto riguarda riferimenti normativi datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel

presente regolamento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

2. Concessione ed uso del Certificato di Conformità e dei Marchi di Certificazione

I Marchi di Certificazione di cui al presente documento sono registrati e di proprietà di ICEC (se non diversamente specificato).

E' vietato qualsiasi uso di tali marchi non previsto dai Regolamenti o non autorizzato.

L'uso del Certificato di Conformità e del Marchio di Certificazione viene concesso alle organizzazioni solo dopo aver completato positivamente l'iter certificativo e non prima dell'emissione materiale del Certificato.

2.1 Riproduzione del Certificato

La Società certificata può riprodurre il Certificato di Conformità soltanto integralmente; può inoltre ingrandirlo o ridurlo ma in modo uniforme e purché sia leggibile e non ne risultino alterati la struttura e i contenuti. Oppure può chiederne una copia conforme all'originale ad ICEC.

2.2 Diritto d'uso del Marchio di Certificazione

La Società certificata ha il diritto di usare il Marchio di Certificazione in accordo ai requisiti espressi nel presente documento, nei Regolamenti specifici di registrazione dei marchi, nei criteri di certificazione, nelle eventuali regole particolari in relazione allo schema di certificazione.

In caso di uso del Marchio di certificazione che non rientri nelle casistiche descritte nel presente documento, la Società certificata è tenuta a contattare ICEC per avere conferma scritta in merito alla correttezza della riproduzione.

In caso di riproduzione del Marchio di Certificazione sul Web, valgono le modalità d'uso descritte nei Regolamenti.

Eventuali scritte facoltative esterne al marchio registrato e dato in licenza, possono essere realizzate in italiano o in inglese o altre lingue.

I marchi di certificazione devono essere utilizzati nelle forme e colori concessi (fare riferimento anche ai codici RGB riportati nel presente documento). L'utilizzo in bianco e nero dei loghi previsti a colori deve essere fatto presente a ICEC e subordinato ad approvazione.

Il marchio di certificazione può essere utilizzato secondo le modalità specificate nei paragrafi successivi.

3. Il marchio ACCREDIA

Per le Certificazioni che rientrano in uno degli schemi e settori per i quali ICEC è accreditato da

ICEC Istituto di Certificazione per l'area pelle

Reviewed by DIR	Valid for: ICEC	Revision: 09	No:marchio_ICEC_r09_icec.doc
Approved by PRES. ICEC	Date: 19.11.2021	Replaces: 08	Page 2 di 7

Regole d'uso dei marchi di certificazione ICEC

ACCREDIA (es: qualità, ambiente, prodotto, marcatura di origine, salute e sicurezza), la Società può utilizzare il Marchio di Certificazione combinato "ICEC ACCREDIA"

In tale caso, il marchio ACCREDIA non deve venire usato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale o in altra maniera comunque fuorviante. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento dovrà essere rispettato anche quanto stabilito nel Regolamento per l'Utilizzo del Marchio di Accredimento ACCREDIA scaricabile dall'area riservata del sito www.icec.it.

Per le Certificazioni che non rientrano in uno degli schemi e/o settori per i quali ICEC è accreditato da ACCREDIA, la Società viene autorizzata esclusivamente all'uso del Marchio ICEC.

4. Regole d'uso generali

Le istruzioni che seguono sono indicazioni essenziali e generali sull'uso dei Marchi di Certificazione: il posizionamento dei marchi e l'area di rispetto necessaria, le dimensioni in rapporto al marchio e alla ragione sociale della Società certificata, i colori in cui possono essere utilizzati. Si ricorda che il presente regolamento è complementare rispetto ai singoli Regolamenti di registrazione dei marchi che vengono forniti congiuntamente all'atto della concessione della licenza d'uso dei marchi stessi.

L'organizzazione può stabilire la modalità di apposizione del marchio più idonea (es. stampa, etichetta, timbro).

Il sito www.icec.it (area riservata alle aziende) contiene gli originali dei Marchi nei formati necessari per la riproduzione e la stampa a colori e in bianco e nero e ove previsto le versioni italiano/inglese.

Il Marchio di Certificazione deve essere sempre prodotto e utilizzato fedelmente e integralmente rispetto alla versione fornita e messa a disposizione da ICEC (incluse eventuali scritte).

I Marchi possono essere utilizzati a scelta nelle versioni italiana o inglese se disponibili e forniti da ICEC.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello previsto dai Regolamenti deve essere preventivamente concordato e approvato da ICEC, affinché la comunicazione sia chiara e non fuorviante.

4.1 Utilizzo del Marchio di Certificazione

Il Marchio di Certificazione può essere ingrandito o ridotto, purché risulti sempre leggibile. La dimensione del Marchio di Certificazione dipende dal marchio/logotipo della Società certificata.

4.2 Dimensione minima

La riduzione minima consigliata per il Marchio di Certificazione è di mm 20 in altezza con rispetto delle proporzioni del marchio originale, al fine di garantire la lettura di parole e numeri in esso contenuti. Il Marchio di Certificazione può essere utilizzato in modo da avere la stessa altezza del marchio della Società.

In ogni caso, anche in presenza di un marchio di Società molto basso il Marchio di Certificazione deve conservare una dimensione minima che ne consenta la perfetta leggibilità dei contenuti.

Eventuali scritte aggiuntive dovranno rispettare quanto riportato al punto 4.5 del presente Regolamento.

4.3 Distanza

La distanza tra marchio della Società ed il Marchio di Certificazione non potrà essere inferiore alla base stessa del Marchio di Certificazione.

Questa regola è valida anche se il Marchio di Certificazione è posto sotto il marchio della Società certificata.

4.4 Dimensione massima

La dimensione massima consentita deve essere tale da non risultare predominante rispetto al marchio/logotipo della Società.

4.5 Caratteristiche delle diciture aggiuntive

Il Marchio di Certificazione può essere utilizzato dal punto di vista cromatico nel rispetto dei riferimenti riportati al par. 13 per ogni marchio. Eventuali testi aggiuntivi ed esterni ai marchi devono essere preferibilmente in colori uguali al marchio o in nero.

Nel caso in cui il cliente abbia necessità di tradurre la dicitura facoltativa esterna in altre lingue, è possibile farlo mantenendo inalterati il contenuto e la struttura della dicitura stessa che sarebbe prevista in italiano.

Le diciture autorizzate da ICEC sono quelle espresse nel presente Regolamento; qualsiasi variante deve essere concordata e approvata a priori da ICEC.

4.6 Carte intestate, dépliant pubblicitari

Nella carta intestata il Marchio di Certificazione deve essere posizionato vicino al marchio della Società, preferibilmente allineato e con la stessa linea di base. Il marchio può anche essere posto sotto il marchio della Società certificata.

4.7 Carta da lettere (Società con più sedi)

Nel caso in cui la carta intestata contenga indirizzi di diverse sedi, alcune delle quali non comprese nella certificazione, è possibile utilizzare il Marchio di Certificazione di Sistema purché si apponga

ICEC Istituto di Certificazione per l'area pelle

Reviewed by DIR	Valid for: ICEC	Revision: 09	No:marchio_ICEC_r09_icec.doc
Approved by PRES. ICEC	Date: 19.11.2021	Replaces: 08	Page 3 di 7
Regole d'uso dei marchi di certificazione ICEC			

vicino in modo chiaro la dicitura "certificazione valida per" con indicazione del sito cui si riferisce la certificazione.

4.8 Carta da lettere (Aziende Consorziato)

Nel caso di Aziende Consorziato sui documenti delle quali appaia, a fianco del nome dell'Azienda certificata, il nome del consorzio di appartenenza (non certificato), è necessario riprodurre il Marchio di Certificazione specificando, mediante la dicitura "certificazione valida per", il riferimento alla sola azienda certificata (soluzione preferibile).

4.9 Buste

Anche per le buste valgono le stesse regole di utilizzo espresse al par. 4.6

4.10 Biglietti da visita

Il Marchio di certificazione può essere utilizzato nei biglietti da visita, abbinato al logo della Azienda, seguendo le regole previste al par.4.6. Nei casi in cui vi sia la difficoltà nell'impaginazione, per le certificazioni di Sistema può essere utilizzata la Dicitura di cui al par. 5.

4.11 Internet

La riproduzione del Marchio di Certificazione sul sito Web dell'azienda certificata deve essere attuata rispettando tutte le regole fino a qui definite e specificate per le applicazioni nei vari ambiti.

Le Aziende che attraverso Internet decidono di riprodurre il Marchio di Certificazione al fine di pubblicizzare il risultato ottenuto, hanno la facoltà di creare un link cliccabile sul marchio esclusivamente al sito Web di ICEC, www.icec.it.

4.12 Fiere, mezzi di trasporto, strutture aziendali permanenti

Può essere utilizzato sia il Marchio di Certificazione sia la Dicitura di cui al par. 5 (per certificazioni di Sistema) purché sempre vicino al Marchio della Società e con dimensioni non predominanti rispetto ad esso.

Negli stand fieristici possono comunque essere esposti in modo visibile i certificati o gli attestati promozionali ricevuti in dotazione da ICEC.

4.13 Prodotti

Sui prodotti sono apponibili gli specifici loghi di certificazione di prodotto relativi allo schema di riferimento.

Sugli imballi dei prodotti sono apponibili gli specifici loghi di certificazione di prodotto relativi allo schema di riferimento, purché all'interno dell'imballo vi siano solo i prodotti certificati.

Direttamente sui prodotti (es. con stampe o etichette su pelli finite) non è possibile utilizzare il Marchio di Certificazione di sistema.

4.14 Rapporti di prova di laboratorio (per laboratori inclusi nel sistema di gestione certificato o con sistema di gestione certificato)

Sui rapporti di prova di laboratori certificati da ICEC, può essere utilizzata esclusivamente la Dicitura di Certificazione di cui al par. 5 ad es: "Laboratorio con Sistema di Gestione Qualità certificato da ICEC UNI EN ISO 9001".

Nel caso di laboratorio qualificato secondo ICEC TS 406 è possibile usare sul rapporto di prova il relativo logo purché accompagnato dalla dicitura "laboratorio qualificato secondo ICEC TS406".

5 Regole d'uso specifiche per Marchio relativo a certificazioni di Sistema

I marchi di sistema sono identificati al par. 13.

Facoltativamente può essere indicato sotto il logo relativo alla certificazione di sistema, il riferimento al numero del certificato conseguito, mantenendo le proporzioni della scritta già presente nel logo.

Va evitato nel modo più assoluto che la certificazione di sistema (es: ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, CODICE DI CONDOTTA, EMAS) possa essere confusa con una certificazione di prodotto o possa essere intesa come comprensiva di altri tipi e linee di prodotto o siti e stabilimenti produttivi che non rientrano nello scopo della certificazione stessa.

Il Marchio di Certificazione di sistema non potrà essere utilizzato su (rif. ISO 17021):

1. prodotti;
2. imballi primari e secondari;
3. nastro adesivo;
4. stampati di prodotto (come dépliant, schede tecniche e fogli di catalogo);
5. etichette di prodotto.

In alternativa per i casi da 1 a 5 sopra citati, si può utilizzare, su dicitura completa ad es: "Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015" o "Azienda con Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015", con riferimento allo schema certificato, etc..

6 Regole d'uso specifiche per Marchio di prodotto: pelli finite, denominazione di origine, tracciabilità, pelli ecologiche

I marchi di prodotto sono identificati al par. 13.

I Marchi di prodotto (inclusa denominazione di origine ICEC) possono essere apposti sul prodotto certificato o su ogni tipo di supporto relativo al

ICEC Istituto di Certificazione per l'area pelle

Reviewed by DIR	Valid for: ICEC	Revision: 09	No:marchio_ICEC_r09_icec.doc
Approved by PRES. ICEC	Date: 19.11.2021	Replaces: 08	Page 4 di 7

Regole d'uso dei marchi di certificazione ICEC

prodotto stesso (imballi primari e secondari, nastro adesivo, stampati di prodotto, come schede tecniche e fogli di catalogo, etc.) nel rispetto di quanto stabilito nei Regolamenti.

I Marchi di certificazione di denominazione di origine vengono forniti da ICEC già contenenti il riferimento normativo ed il numero di certificato.

In tutti gli altri casi l'Azienda deve abbinare obbligatoriamente al logo di prodotto concesso, il riferimento all'articolo certificato/i (es. nome presente nel certificato) oppure in caso di più articoli coperti dalla certificazione riportare il numero del certificato rilasciato da ICEC.

Il marchio deve essere visibile, leggibile, indelebile ed inamovibile. Il marchio può essere apposto esclusivamente sul relativo prodotto certificato; se apposto sugli imballaggi primari o secondari (o nastri adesivi), all'interno devono essere inseriti solo prodotti certificati.

Il Marchio di certificazione ICEC di tracciabilità è un marchio di Prodotto e pertanto deve rispondere a tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per i marchi di Prodotto. Possono beneficiare della marcatura relativa alla certificazione di tracciabilità tutti i Prodotti che risultano conformi alle specifiche ICEC_TS_SC410, ICEC_TS_PC412 e ICEC_TS_PM 414.

Il Marchio rilasciato per la pelle ecologica (UNI 11427) è un marchio di Prodotto e pertanto deve rispondere a tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per i marchi di Prodotto e da eventuali Regolamenti aggiuntivi.

7 Regole d'uso specifiche per Marchi relativi a certificazioni secondo ICEC_TS (Technical Specification)

I Marchi ICEC_TS sono marchi di Sistema ove non diversamente specificato e pertanto devono rispondere a tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per i marchi di Sistema.

8 Regole d'uso specifiche per Marchio di Processo

Il Marchio di certificazione ICEC di processo è un marchio di Prodotto e pertanto deve rispondere a tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per i marchi di Prodotto. Possono beneficiare della marcatura relativa alla certificazione di Processo tutti i Prodotti che sono output del processo certificato.

9 Regole d'uso specifiche per Marchi relativi a certificazioni non accreditate

Per le Certificazioni che non rientrano in uno degli schemi e/o settori per i quali ICEC è accreditato, la Società viene autorizzata esclusivamente all'uso

del Marchio ICEC. Non può essere utilizzato il marchio dell'Ente di Accreditamento.

10 Marchi relativi a convalide ICEC (EMAS)

L'uso degli specifici loghi ICEC congiuntamente a quelli ufficiali di EMAS è facoltativo.

Per la convalida della Dichiarazione Ambientale ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009 (EMAS), l'azienda viene autorizzata da ICEC esclusivamente all'uso del relativo Marchio ICEC. L'uso del logo EMAS è concesso dal Comitato Ecolabel Ecoaudit dopo la registrazione della Dichiarazione Ambientale ed è disciplinato dall'art. 10 e dall'All. V del Regolamento (CE) 1221/2009 e dall'All. III della Decisione della Commissione del 7 settembre 2001.

Il logo ICEC e il logo EMAS devono avere la stessa dimensione.

11 Loghi di proprietà UNIC gestiti da ICEC (Ecopelle, Unic Social Accountability)

ICEC svolge attività di controllo per conto di UNIC sui marchi oggetto del presente paragrafo.

Per l'apposizione e per l'uso dei marchi si deve fare riferimento al presente Regolamento ed ai regolamenti UNIC applicabili.

12. Sanzioni

Le violazioni ai Regolamenti saranno sanzionate con l'adozione dei seguenti provvedimenti in ordine crescente di severità:

- a) richiamo scritto con richiesta di adozione delle necessarie azioni correttive;
- b) in difetto di riscontro positivo al richiamo scritto, sospensione di tutte le certificazioni per un periodo di durata commisurata alla gravità dell'inadempienza;
- c) in caso di perdurante inadempienza, revoca di tutte le certificazioni.

Valgono altresì le regole definite nei singoli regolamenti di registrazione dei loghi.

Resta salva la facoltà di ICEC di ricorrere immediatamente all'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti.

ICEC Istituto di Certificazione per l'area pelle

Reviewed by DIR	Valid for: ICEC	Revision: 09	No:marchio_ICEC_r09_icec.doc
Approved by PRES. ICEC	Date: 19.11.2021	Replaces: 08	Page 5 di 7

Regole d'uso dei marchi di certificazione ICEC

13 Marchi di certificazione ufficiali

13.1 AREA AMBIENTALE

Certificazione UNI EN ISO 14001– di sistema



Verde R 077 / G 159 / B 069

EMAS - Convalida della dichiarazione ambientale - di sistema



Verde R 077 / G 159 / B 069

Pelle ecologica – di prodotto (UNIC)



Verde R 183 / G 192 / B 000
Marrone R 170 / G 076 / B 018
Nero R 026 / G 023 / B 027

13.2 AREA SOCIALE

Certificazione UNI EN ISO 45001– di sistema



Rosso R 225 / G 032 / B 039

Certificazione codice di condotta UNIC – di sistema



Grigio chiaro R 156 / G 158 / B 159
Grigio scuro R 087 / G 088 / B 090
Rosso R 226 / G 000 / B 026
Verde R 000 / G 144 / B 054

Certificazione ICEC TS 422 (COVID-19) – di sistema



Rosso R 225 / G 032 / B 039

ICEC Istituto di Certificazione per l'area pelle

Reviewed by DIR	Valid for: ICEC	Revision: 09	No:marchio_ICEC_r09_icec.doc
Approved by PRES. ICEC	Date: 19.11.2021	Replaces: 08	Page 6 di 7

Regole d'uso dei marchi di certificazione ICEC

13.3 AREA ECONOMICA E DI PRODOTTO

Certificazione UNI EN ISO 9001– di sistema



Blu R 008 / G 095 / B 168

Certificazione UNI EN 16484 – di prodotto



Verde R 005 / G 166 / B 080

Rosso R 229 / G 037 / B 041

Nero R 029 / G 029 / B 027

Certificazione secondo ICEC_TS_SC410, ICEC_TS_PC412, ICEC_TS_PM414 - di prodotto



Nero R29 – G29 – B27

Bianco R255 – G255 – B255

Certificazione di prodotto pelli finite/di processo – di prodotto



Blu R 008 / G 095 / B 168

Certificazione di laboratorio – di sistema



Blu R 008 / G 095 / B 168

Certificazione ICEC TS 416 (REACH) – di sistema



Blu R 008 / G 095 / B 168

ICEC Istituto di Certificazione per l'area pelle

Reviewed by DIR	Valid for: ICEC	Revision: 09	No:marchio_ICEC_r09_icec.doc
Approved by PRES. ICEC	Date: 19.11.2021	Replaces: 08	Page 7 di 7
Regole d'uso dei marchi di certificazione ICEC			

Certificazione ICEC TS 420 (ZDHC) – di sistema

14 ATTESTAZIONE E LOGO DI SOSTENIBILITA'



Blu R 008 / G 095 / B 168



Grigio: R 237 / G 237 / B 237
Blu: R 87 / G 124 / B 189
Blu chiaro: R 146 / G 164 / B 212
Azzurro: R 193 / G 199 / B 230
Verde: R 145 / G 188 / B 83
Verde chiaro: R 188 / G 208 / B 151
Rosso: R 211 / G 106 / B 94
Rosa: R 214 / G 140 / B 128

13.4 QUALIFICA TERZISTI

Certificazione ICEC TS 424 – di sistema



Nero R29 – G29 – B27

Il Logo viene rilasciato alle aziende che hanno conseguito almeno una certificazione rilasciata da ICEC in ognuna delle tre aree di sostenibilità: area ambientale, area sociale, area economica e di prodotto. O applicando le certificazioni elencate, o attraverso specifici disciplinari approvati e controllati da ICEC, che siano completi rispetto alle tre aree.

L'uso del logo e del certificato di sostenibilità deve sempre essere abbinato e/o riconducibile alla emissione di una "Politica o Manifesto della sostenibilità", redatto e mantenuto aggiornato dalla Azienda ed approvato da ICEC, che descriva il percorso di certificazione conseguito ed abbinato al marchio.